



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 95 DEL 03/04/2025

**OGGETTO: INTERDIZIONE DI AREE ESTERNE DI PERTINENZA
DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA MAMELI CIV. 9 INT. 6 CAUSA
PERICOLO ESTERNO**

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 20/03/2025, perveniva all'Ufficio Pubblica Incolumità nota dei Vigili del Fuoco - Registro Ufficiale U.0008284.20-03-2025 (prot. Comune di Genova 0134704.E del 20/03/2025) - per intervento effettuato in data 19/03/2025 alle ore 23:10 presso Via Goffredo Mameli civico 9 – per dissesto statico di elementi costruttivi;
- in occasione del pronto intervento i Vigili del Fuoco hanno riscontrato la presenza di blocchi in pietra in posizione scomposta e pericolante che delimitano il ciglio del marciapiede in corrispondenza della ringhiera; poiché la caduta poteva interessare il sottostante giardino di pertinenza dell'appartamento int. 6 del civ.9, lo stesso è stato interdetto mediante l'apposizione di segnaletica;
- in data 20/03/2025 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire sopralluogo; in tale occasione si poteva appurare un sollevamento scomposto – lungo una porzione del marciapiede – di alcuni blocchi di pietra posti a bordatura in prossimità della ringhiera; quest'ultima risultava anch'essa parzialmente distaccata e ammalorata, l'area in oggetto risultava opportunamente transennata e segnalata;
- si effettuava accesso al giardino dell'appartamento avente int. 6 del civico 9 di Via Mameli e si appurava che la causa del danno era dovuta alla crescita di piante infestanti e che si rendeva necessario mantenere interdetto l'accesso al giardino di proprietà;
- circa gli immobili di civica proprietà, le interdizioni disposte dai Vigili del Fuoco delle aree esterne sono state confermate;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica,

Documento sottoscritto digitalmente

si è confermata, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino e/o alla verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi, l'interdizione per:

- le aree esterne pertinenziali dell'appartamento di Via Mameli civ. 9 int. 6

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. 0144161.I del 25/03/2025, relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 20/03/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto altresì che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. 0135953.U del 20/03/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

a convalida di quanto disposto verbalmente da parte del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità in sede di sopralluogo del 20/03/2025 - e successivamente con la nota prot. 0135953.U del 20/03/2025 - di interdire con divieto di accesso fino alla verifica e/o al ripristino delle condizioni di sicurezza:

- le aree esterne pertinenziali dell'appartamento di Via Mameli civ. 9 int. 6

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale centro - ed al Municipio 1 Centro-Est per conoscenza e quanto di competenza;

- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche - Direzione Strade, per conoscenza e per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.